

TRIBUNALE DI TERAMO

Osservatorio sulla Giustizia Penale

Riforma Cartabia

Gruppo di Lavoro su Esecuzione dei Provvedimenti

- Artt. 656 e 660 c.p.p. –

Componenti:

dott. Francesco Ferretti

avv. Stefania D'Addario

avv. Laura Clementi

avv. Carla Fazzini

dott.ssa Sara Di Gesualdo

Relazione svolta dagli avv.ti Stefania D'Addario e Laura Clementi:

1. Modifiche in materia di condanna a pena sostitutiva.

L'art. 31 della riforma Cartabia reca la disciplina processuale delle cosiddette nuove pene detentive brevi.

Con l'inserimento nel Codice di rito penale del nuovo art. 540-*bis*, la novella delinea il procedimento attraverso il quale si arriva alla decisione sulla sostituzione della pena detentiva, anticipando quindi l'applicazione delle sanzioni sostitutive già in fase cognitiva.

2. Le norme della legge delega.

Le nuove pene sostitutive – semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria – saranno direttamente irrogabili dal giudice della cognizione entro il limite di 4 anni di pena inflitta. Tale disposizione previsionale della legge delega ha avuto la sua attuazione ad opera del legislatore delegato per il tramite di una puntuale e precisa novellazione del Codice di procedura penale vigente che, senza dubbio, costituisce una decisa novità dell'intero sistema.

3. La disciplina legislativa elaborata dal legislatore delegato.

In particolare l'art. 545-*bis* c.p.p. introdotto dalla novella delegata, struttura articolatamente le seguenti previsioni: subito dopo la lettura del dispositivo della sentenza che applica una pena detentiva non superiore a 4 anni, ricorrendone in astratto le condizioni, il giudice può sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'art. 53 della legge 689/81; in tal caso deve darne avviso alle parti e mettere in condizioni l'imputato o il suo difensore munito di procura speciale di acconsentire alla sostituzione con una pena diversa da quella pecuniaria. Se il giudice non ritiene di disporre degli elementi necessari per decidere immediatamente, dispone la sospensione del processo e la fissazione di un'apposita udienza a non oltre 60 giorni, con avviso alle parti e all'ufficio dell'esecuzione penale esterna (UEPE) competente. Si deve segnalare che una sospensione di pari durata è prevista nell'ambito del patteggiamento *ex art. 448 co.1-bis c.p.p.*, introdotto dall'art. 25, co. 1 lett. e), del decreto delegato, e che analoghe scadenze temporali sono stabilite per l'eventuale applicazione del lavoro sostitutivo nell'ambito del procedimento per decreto *ex art. 459, co.1-ter c.p.p.*, introdotto dall'art. 28, co. 1 lett. a), del medesimo decreto delegato. Lo svolgimento del prosieguo è cadenzato in termini sufficientemente rapidi.

All'udienza fissata per la decisione sulla sostituzione della pena detentiva il giudice, che è lo stesso che ha disposto la condanna, deciderà se e come sostituire la pena detentiva dopo aver acquisito dall'UEPE gli elementi utili per individuare il trattamento sanzionatorio più adeguato. Ciò l'organo giudicante farà anche alla luce della volontà manifestata dall'imputato circa la sostituzione con una pena diversa dalla pena pecuniaria sostitutiva. Se il giudice opterà per la sostituzione, integrerà il dispositivo della sentenza indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti. In caso di decisione negativa, il giudice confermerà per contro il dispositivo.

Secondo quanto specificato dalla relazione illustrativa, la legge delega – l'art. 1, co. 17, lett. c) della legge nr. 134/2021 – attribuisce al giudice di merito il potere di sostituire la pena detentiva anticipando alla fase della cognizione a titolo di vera e propria pena, anche se sostitutiva, le forme di esecuzione extracarceraria che nell'ordinamento penitenziario vigente sono, come noto, definite quali misure alternative alla detenzione. **Il giudice della cognizione, in altre parole, in caso di condanna a pena detentiva breve è chiamato ad un compito ulteriore e nuovo rispetto agli schemi classici della commisurazione e applicazione della pena principale ossia a valutare se non vi siano modelli sanzionatori, sostitutivi della pena detentiva, che contribuiscano in modo più adeguato alla rieducazione del condannato purché assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che il condannato commetta altri reati.**

In buona sostanza, a partire dalla data di entrata in vigore della riforma, nell'ambito del processo di cognizione penale bisognerà fare indefettibilmente conto della possibilità di vedere applicata la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità e la pena pecuniaria, **quali sanzioni direttamente irrogate dal giudice nell'ambito dei limiti di 4 anni di detenzione per la pena in concreto inflitta.**

Così facendo risulta rivoluzionato il catalogo delle pene previste dal Codice Rocco del 1931, tutt'oggi vigente nel nostro Paese; **alle pene classiche conosciute dal sistema si aggiungono quelle della novella Cartabia identificate con le misure alternative alla detenzione, contemplate dall'ordinamento penitenziario e quadripartite nei termini sopra indicati: pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare e semilibertà. Sanzioni penali irrogabili direttamente dal giudice del processo e non più, come sino ad oggi previsto, dal magistrato di sorveglianza in chiave di modalità alternative alla detenzione carceraria.**

4. Le modifiche in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

Come anticipato, il capo decimo della Legge Cartabia, composto dagli artt. 38 e 39, interviene sul libro decimo in materia di esecuzione.

L'art. 38 apporta modifiche alla disciplina dell'esecuzione delle pene, sia esse detentive *ex art. 656 c.p.p.* o pecuniarie *ex art. 660 c.p.p.*; apporta altresì modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive *ex art. 661 c.p.p.*

Gli assetti previsionali sono formalizzati in termini chiari e precisi.

Vengono previsti nuovi meccanismi per l'esecuzione delle pene pecuniarie. **Viene previsto che l'esecuzione della pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo sia affidato al giudice che l'ha comminata e viene altresì previsto, che in fase di esecuzione, il condannato a pena detentiva debba essere informato della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa e, se il processo si è svolto in sua assenza, possa richiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.**

In particolare, la lett. a) del comma 1 della disposizione in parola interviene sull'art. 656 c.p.p. in materia di esecuzione delle pene detentive per stabilire due cose: 1) l'ordine di esecuzione a pena detentiva deve contenere, tra l'altro, l'avviso riguardante la possibilità per il condannato di accedere ai programmi di giustizia riparativa; 2) qualora si versi nell'ipotesi di sospensione della pena detentiva, con la notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione, si deve informare il condannato di un duplice

ordine di possibilità: qualora il processo si sia svolto in sua assenza, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza della sentenza egli può chiedere di essere rimesso in termini per l'impugnazione della sentenza medesima ovvero di richiedere la rescissione del giudicato, se ed in quanto ricorrono i presupposti; può altresì chiedere di essere ammesso ai programmi di giustizia riparativa.

5. La disciplina normativa vigente a partire dalla data di entrata in vigore della legge Cartabia.

Nell'ambito dell'esecuzione, quale fase del procedimento penale italiano, l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali con preciso riferimento all'esecuzione delle pene detentive viene parzialmente riscritta dalla riforma Cartabia. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Guardasigilli e notificato all'interessato.

L'ordine di esecuzione contiene: le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga ad identificarlo, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione, **nonché l'avviso al condannato della facoltà di accedere al programma di giustizia riparativa.** L'ordine è notificato al difensore del condannato. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di **madre di prole di minore età** è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'art. 267 c.p.p.

Al di fuori dei casi previsti dal co. 9, lett. b), di cui si dirà in seguito, **quando la pena residua da espiare, computando le detrazioni previste dall'art.54 della legge 26 luglio 1975, nr. 354, non supera i limiti indicati dal co. 5, il pubblico ministero prima di emettere l'ordine di esecuzione** previsto, verifica l'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, **trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata.** Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'art.69-*bis* della legge 26 luglio 1975, nr. 354. **Tale disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, nr. 354.** Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui si è detto poco sopra, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata. Comunque sia, il pubblico ministero emette i provvedimenti, di cui si è ora detto, dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.

Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, 4 anni nei casi previsti dall'art. 47-*ter*, co. 1, della legge 26 luglio 1975 nr. 354, ovvero 6 anni nei casi di cui agli artt. 90 e 94 del testo unico approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990, nr. 309 e successive modificazioni il PM, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui diremo nel prosieguo, sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio con l'avviso che entro 30 giorni può essere presentata istanza corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessaria, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli artt. 47, 47-*ter* e 50, co. 1, della legge 26 luglio 1975, nr. 354 e successive modificazioni e di cui all'art. 94 del testo unico approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990, nr. 309 e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 dello stesso T.U.

L'avviso informa altresì che ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli artt. 90 e seguenti del TU 309 cit., l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

Con l'avviso il condannato è informato che se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di 30 giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. Nell'avviso è indicata anche l'informazione al condannato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore individuato nelle forme suindicate ovvero allo scopo nominato dal PM il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del PM. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a 5 giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, co. 3, c.p.p.

Resta salva in ogni caso la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni o all'assunzione di prova a norma dell'art. 666, co. 5, c.p.p. **Il tribunale di sorveglianza decide non prima del 30° e non oltre il 45° giorno dalla ricezione della richiesta. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta** anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa sia alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 del TU 309 cit. Salva la disposizione di cui diremo nel seguito della trattazione, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile, o la respinge, il PM revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il PM provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi dell'art. 90 e seguenti del TU 309/90 cit. e successive modificazioni nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'art. 94 del medesimo TU non risulta iniziato entro 5 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il PM nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza dispone gli opportuni accertamenti.

Quando è provato e appare probabile che il condannato non abbia avuto comunicazione dell'avviso di cui si è detto in precedenza il PM può assumere anche presso il difensore le opportune informazioni all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

La sospensione dell'esecuzione non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art.4-bis della legge 26 luglio 1975 nr. 354 e successive modificazioni, nonché di cui agli artt. 423-bis c.p., 562 co. 2 c.p., 612-bis co. 3 c.p., 624-bis c.p., eccezion fatta per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89 del TU 309/90 e successive modificazioni citate.

Sempre in tema di sospensione dell'esecuzione *ex art. 656 co. 5 c.p.p.*, si segnalano coloro nei confronti dei quali, in ordine al fatto oggetto della condanna da eseguire, si trova in uno stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diventa definitiva. Nella situazione considerata nella disposizione in parola, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire e se la pena residua da espiare non supera i limiti suindicati, il PM sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti, senza ritardo, al Tribunale di sorveglianza perché provveda all'eventuale applicazione di una delle misure alternative. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti.

6. Il computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo.

La legge di riforma modifica il co. 3 dell'art. 657 c.p.p. che riguarda il computo dei periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata ai fini della determinazione della pena pecuniaria o della pena sostitutiva da eseguire. Si tratta di una modifica necessaria per motivi di coordinamento della normativa in quanto tra le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto, è contemplato anche il lavoro di pubblica utilità sostitutivo *ex art. 20-bis c.p.*

introdotto dall'art. 1 co. 1 del decreto di riforma penale in rassegna, per il quale la legge rimanda l'esecuzione allo stesso giudice che lo ha disposto *ex art. 661 c.p.p.* e non al PM. Si è pertanto provveduto a integrare in tal senso il co. 3 dell'art. 657 cit. inserendo l'inciso "*o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo al giudice*" e quindi consentendo di avanzare la richiesta relativa al computo dei periodi di pena già scontati al giudice in caso di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Inoltre, nell'ambito del medesimo co. 3, il termine sanzione viene sostituito da quello più corretto di pena.

Da tali modifiche deriva quanto segue.

Il pubblico ministero nel determinare la pena detentiva da eseguire computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva se questa non è stata applicata definitivamente. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso: quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia ovvero quando è stato concesso indulto nei limiti dello stesso. In tali casi il condannato può chiedere al PM o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutiva al giudice, che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della pena sostitutiva da eseguire; negli altri casi può altresì chiedere che le pene sostitutive espiate siano computate nelle pene sostitutive da eseguire per altro reato. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare eseguita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. Il pubblico ministero provvede con decreto che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.

7. L'esecuzione delle pene pecuniarie.

È questo il tema sul quale la riforma Cartabia, in materia esecutiva, ha inciso in maniera rivoluzionaria.

La lett. c) del co. 1 della disposizione di riforma reca, infatti, l'integrale sostituzione dell'**art. 660 c.p.p.** relativo per l'appunto all'esecuzione delle pene pecuniarie delle quali viene ridisegnato il meccanismo pur mantenendo alcuni principi quale: il ruolo del magistrato di sorveglianza nella conversione della pena pecuniaria non pagata e la possibilità di fare richiesta di pagamento rateale. Il nuovo art. 660 cit. prevede che l'ordine di esecuzione con il quale il PM ingiunge al condannato il pagamento della somma stabilita contiene gli estremi della condanna, l'intimazione a provvedere al pagamento entro 90 giorni – con l'avvertenza che in difetto la pena sarà convertita in semilibertà, lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare – e l'indicazione della possibilità di richiedere il pagamento rateale.

Inoltre, l'ordine di esecuzione deve rendere noto al condannato che può avvalersi della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e, qualora il processo si sia svolto in sua assenza, di richiedere entro 30 giorni la rimessione in termini per l'impugnazione della sentenza o la rescissione del giudicato, se ne ricorrono i presupposti. L'ordine di esecuzione è notificato, nei termini ingiuntivi suindicati, al condannato e al suo difensore per la fase dell'esecuzione – in mancanza per quella del giudizio – e **se si hanno fondati motivi che il condannato non ne sia venuto a conoscenza la notifica può essere rinnovata.** In caso di pagamento rateale, la prima rata deve essere pagata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, pena l'automatica decadenza del beneficio e l'obbligo di pagare la parte residua della somma in un'unica soluzione entro i 60 giorni successivi.

Il PM se accerta che il pagamento è stato effettuato dichiara avvenuta l'esecuzione della pena. In caso contrario trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione della pena. Il magistrato a sua volta procede, prima della conversione della pena, all'accertamento della condizione di insolvenza o di insolvibilità del condannato, disponendo le opportune indagini sull'eventuale possesso di beni o redditi.

Se confermata l'insolvibilità del condannato, la conversione della pena può essere differita per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile per una sola volta se ed in quanto permanga lo stato di insolvibilità. Se il condannato è insolvente, nei casi previsti dalla legge il civilmente obbligato è chiamato al pagamento non effettuato dal condannato. Se neanche questi provvede, si procede con la conversione della pena nei confronti del condannato. Quando risulta che il condannato ha pagato la somma stabilita, le pene sostitutive conseguenti alla conversione della pena pecuniaria sono immediatamente revocate dal magistrato di sorveglianza.

8. Esecuzione delle sanzioni sostitutive.

La lett. d) del co. 1 della norma di riferimento, l'art. 38 del d.lgs. Cartabia, apporta alcune modifiche all'**art. 661 c.p.p.** al fine di coordinare e integrare le disposizioni colà contenute col nuovo sistema delle pene sostitutive introdotto dal decreto Cartabia e, segnatamente, dagli artt. 1 co. 1 e 71 del provvedimento legislativo.

In particolare, il co. 1 dispone che **la sentenza di condanna alla semilibertà sostitutiva o alla detenzione domiciliare sostitutiva deve essere trasmessa dal PM al magistrato di sorveglianza del luogo del domicilio del condannato che ne cura, senza ritardo, l'esecuzione** ai sensi dell'art. 62 della legge 689/1981. Per quanto concerne il regime delle misure cautelari, nelle more dell'esecuzione della sentenza da parte del magistrato di sorveglianza, è stabilito che se si tratta di custodia cautelare il condannato permane in stato detentivo ed il tempo trascorso in tale stato si considera pena espiata a tutti gli effetti, laddove le altre misure cautelari, diverse dalla custodia cautelare, decadono. **Viene quindi introdotto nel sistema dell'art. 661 c.p.p. un nuovo comma, il comma 1-bis, a seguito dell'inserimento tra le pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità sostitutivo al fine di stabilire che il giudice che l'ha applicato come pena deve anche provvedere alla sua esecuzione** secondo quanto disposto dall'art. 63 della legge nr. 689/1981.

In materia di esecuzione delle sanzioni sostitutive, allorquando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il PM trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza che provvede, senza ritardo, ai sensi del succitato art. 62 della legge 689/81.

Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare, permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia. **L'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell'art. 63 della legge 689/81 cit.**

La sanzione pecuniaria penale, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell'art. 660 c.p.p. di cui si è già detto.

9. Ulteriori modifiche alla disciplina dell'esecuzione.

L'art. 39 del decreto legislativo Cartabia reca alcuni interventi eterogeni relativi alla fase di esecuzione della pena che comprendono la possibilità di **audizione a distanza del detenuto** in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice dell'esecuzione e **la diminuzione di 1/3 [rectius 1/6] della pena a favore dell'imputato che non abbia proposto impugnazione alla sentenza di condanna. In particolare, la lett. a) del co. 1, dell'art. 39 cit. interviene sul co. 4 dell'art. 666 c.p.p. al fine di prevedere la possibilità, anche per l'udienza che si svolge innanzi al giudice dell'esecuzione, di fare ricorso al collegamento a distanza per audire l'interessato che abbia richiesto di essere sentito e risulti detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice dell'esecuzione. Resta ferma la facoltà del detenuto di non consentire allo svolgimento da remoto della propria audizione** e in tal caso egli potrà essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo prima del giorno dell'udienza a meno che il giudice dell'esecuzione non decida di disporre la traduzione del detenuto, così come

previsto dalla normativa attualmente vigente. **Come sottolineato nella relazione introduttiva, per l'introduzione di nuove ipotesi di partecipazione ad atti e udienze a distanza si è ritenuto che, in linea generale, l'attività di individuazione della casistica richiesta dal legislatore delegante dovesse essere realizzata nella massima ampiezza possibile, nel rispetto dei principi fissati dalla Corte costituzionale nel 1999, con la sentenza nr. 342 secondo cui ciò che occorre sul piano costituzionale, è che sia garantita l'effettiva partecipazione personale e consapevole dell'imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione.**

La lettera b) del co. 1 della novella incide sul co. 1 dell'art. 676 c.p.p. riconoscendo al giudice dell'esecuzione, qualora né l'imputato né il suo difensore abbiano proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la competenza a disporre l'applicazione della riduzione di 1/3 [rectius 1/6] della pena disposta ai sensi del co. 2-bis dell'art. 442, introdotto dall'art. 24, co. 1, lett. c) del decreto medesimo.

L'intervento si colloca tra quelli che hanno natura deflattiva del procedimento penale, assicurando un ulteriore sconto di pena a favore del condannato che rinunci a proporre appello o ricorso per Cassazione, personalmente o a mezzo del proprio difensore.

Infine, per ragioni di completezza espositiva vanno segnalate le modifiche disposte dalla lett. c) del co. 1 al co. 1-bis dell'art. 678 c.p.p. in tema di procedimento di sorveglianza. Esse sono di natura meramente formale, in quanto motivate dalla necessità di sostituire le espressioni semidetenzione e libertà controllata, con le nuove denominazioni di semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva così come disposto dai nuovi artt. 55 e 56 della legge nr. 689 del 1981, introdotti dall'art. 71 co. 1 lett. b) e c) dello schema di decreto in esame.

In buona sostanza e in conclusione su tale tema, la norma di novellazione eterogenea di cui all'art. 39 del decreto legislativo Cartabia, va ad incidere con ritocchi variegati sulla figura del giudice dell'esecuzione, ex art.666 c.p.p. e, sempre nell'ambito delle attribuzioni degli organi giurisdizionali, sul procedimento di sorveglianza in ordine a tale organo così come disciplinato nella norma generale di cui all'art. 678 del Codice di procedura penale.

10. Osservazioni conclusive.

Gli orizzonti, se si preferisce le prospettive *de jure condendo*, dell'esecuzione penale quale fase fondamentale dello sviluppo processuale per come disciplinata nel nostro Paese sono ancora ampi e tutti da arare. Di quello che ci si attendeva dal legislatore con una riforma organica e strutturata del sistema dell'esecuzione penale di cui al libro decimo del codice di rito gli aggiustamenti, se si eccettuano le modalità di esecuzione della pena pecuniaria, si sono rivelati pochi e perciò stessi a tratti deludenti. Non è dato oggi di sapere come la riforma del sistema esecutivo inciderà sulla speditezza e la certezza nell'esecuzione della pena, nel rispetto delle garanzie del condannato nella declamata ottica della razionalizzazione sistemica.

Teramo, 17.12.2022